

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente l'ampliamento dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia
(del 6 agosto 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci onoriamo di presentarvi il messaggio concernente l'ammodernamento dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia con il quale si propone l'accoglimento della relativa istanza di sussidiamento presentata il 10 luglio 1970 dal Consiglio direttivo di questo istituto in conformità della legge concernente il coordinamento e il sussidiamento degli ospedali d'interesse pubblico del 13 dicembre 1963 (denominata in seguito legge cantonale).

L'Ospedale distrettuale di Vallemaggia è retto da un'associazione ai sensi degli art. 60 e seg. CCS con sede a Cevio, cui partecipano tutti i Comuni del Distretto ad eccezione di quelli di Avegno e Gordevio.

La costruzione principale dell'istituto, completata nel 1939 da un padiglione di isolamento a 2 piani con una capacità di ospitazione di 20 posti letto, risale al 1921.

All'edificio principale venne, nel 1950, aggiunto un piano per aumentare di 14 unità i posti letto e per formare le camere del personale laico.

Attualmente l'Ospedale conta 90 posti letto di cui 13 in camere private e 77 nei reparti comuni. La cura medica è assicurata da un medico direttore e da 7 medici specialisti consulenti coadiuvati da 10 infermieri diplomati.

Le opere di cui si propone il sussidiamento consistono nella sopraelevazione del padiglione di isolamento allo scopo di ottenere 8 camere per il personale religioso che presta la propria opera nell'istituto. Questo ampliamento è indispensabile in quanto delle 11 suore presenti nell'istituto solamente 3 sono convenientemente ospitate in piccole camere con acqua corrente calda e fredda. Le altre religiose sono alloggiate in camere antiche e sprovviste di ogni comodità. Più precisamente si può affermare che 4 suore alloggiano in un unico camerone, altre 3 in alloggio di fortuna e una in un abbaino.

La creazione di alloggi adeguati contribuisce, con l'istituzione di scuole professionali e con i miglioramenti salariali, ad ovviare alla scarsità del personale ospedaliero qualificato. Nel caso concreto si elimina anche una manifesta disparità di trattamento tra personale religioso e personale laico quanto all'idoneità delle strutture di ospitazione. Infatti, mentre il personale laico dispone di camere a 2 letti dotate di acqua corrente e dei servizi igienici necessari, il personale religioso è alloggiato in locali inadeguati e privi dei servizi igienici indispensabili.

Le camere che si intendono costruire saranno dotate di acqua corrente calda e fredda e di un armadio a muro. Delle 8 camere, 5 saranno a 1 letto e 3 a 2 letti. L'appartamento delle suore verrà completato con un bagno con WC, un WC indipendente, una doccia e un armadio cucinino.

Il preventivo comporta una spesa complessiva di Fr. 245.831,—, composta dalle seguenti voci analitiche.

A. Opere da capomastro :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| a) impianti di cantiere | Fr. 32.120,— |
| b) demolizioni | Fr. 5.080,— |

c) c.a., casseri, solette, ferro	Fr. 21.806,—	
d) murature e tavolati	Fr. 11.039,—	
e) isolazione e sottofondi	Fr. 9.536,—	
f) intonaci interni ed esterni	Fr. 12.222,—	
g) pose e assistenza murarie, varie	Fr. 6.161,—	
h) regie	Fr. 5.000,—	Fr. 102.964,—
B. Opere da carpentiere copritetto		Fr. 12.400,—
C. Opere da lattoniere e impermeabilizzazione		Fr. 6.822,—
D. Opere di pavimentazione e rivestimento		Fr. 8.935,—
E. Opere in granito		Fr. 2.382,—
F. Opere da falegname		Fr. 9.552,—
G. Opere da fabbro		Fr. 13.831,—
H. Opere da pittore		Fr. 10.035,—
I. Opere varie		Fr. 17.760,—
L. Impianti generali		Fr. 29.200,—
	Totale parziale	Fr. 213.881,—
M. Onorari :		
a) ingegnere calcolatore	Fr. 21.800 x 18 %	= Fr. 3.900
b) progettista impianti	Fr. 29.300 x 6 %	= Fr. 1.750
c) architetto progettista	Fr. 213.800 x 12,32 %	= Fr. 26.300
		Fr. 31.950,—
	Costo generale dell'opera	Fr. 245.831,—

L'Ufficio lavori sussidiati del Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha determinato l'importo sussidiabile in Fr. 245.000,—.

Per quanto attiene alla misura del sussidio si deve in primo luogo rilevare che questo istituto, in quanto dipendente da un ente pubblico, può beneficiare del sussidio aggiuntivo del 10 % previsto dall'art. 4 della legge cantonale.

Si propone che l'aliquota del sussidio applicabile all'importo dichiarato sussidiabile di Fr. 245.000,—, tenendo presente che le norme legali relative della legge cantonale (art. 3, lett. a) e art. 4) prevedono un'aliquota compresa tra il 20 e 40 %, aumentata del 10 % quando si tratta di ospedale dipendente da un'azienda o da un ente pubblico, sia del 50 %. La concessione del sussidio massimo previsto dalla legge è conforme alle decisioni della Commissione della Gestione e del Gran Consiglio circa il sussidiamento per l'ampliamento e la costruzione degli ospedali d'interesse pubblico.

L'istanza di sussidiamento è stata sottoposta per esame ai membri della Commissione per gli ospedali, istituita dall'art. 6 della legge cantonale, che la hanno accolta.

L'istanza di sussidiamento non è stata invece sottoposta alla Commissione di pianificazione ospedaliera in considerazione dell'esiguità del sussidio erogabile, se confrontato con quello concesso ad altri istituti ospedalieri e perchè l'ampliamento in oggetto non comporta un aumento di posti letto.

Proponiamo di conseguenza a questo Gran Consiglio la concessione del sussidio previsto dagli art. 3 e 4 della legge cantonale, in ragione del 50 % dell'importo sussidiabile di Fr. 245.000,—, sussidio pari a Fr. 122.500,—.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'ampliamento dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia
(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
visto il messaggio 6 agosto 1970 n. 1672 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Per i lavori d'ampliamento dell'Ospedale distrettuale di Vallemaggia in Cevio è concesso un sussidio del 50 % della spesa sussidiabile di Fr. 245.000,—, sussidio pari a Fr. 122.500,—.

Art. 2. — L'importo di Fr. 122.500,— è a carico del bilancio del Dipartimento delle opere sociali.

Art. 3. — Le modalità di versamento del sussidio, in una o più rate, saranno stabilite con apposito decreto esecutivo. La liquidazione definitiva del sussidio è in ogni caso subordinata al collaudo dell'opera da parte dello Stato.

Art. 4. — Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

